

Repertorio n. 201.846 =

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di dicembre in Caserta, al Corso Trieste n. 83, i sottoscritti

GIORGI Vittorio, nato a Caserta (CE) il quattro novembre millenovecentosessantotto, ivi domiciliato alla via Ricciardelli n. 29, codice fiscale **GRG VTR 68S04 B963W**;

DI IESO Vincenzo, nato a Villamaina (AV) il trenta giugno millenovecentocinquantasei, domiciliato in Caserta (CE) al Corso Trieste n. 214, codice fiscale **DSI VCN 56H30 L965S**;

VICARIO Raffaele, nato a Caserta (CE) il quindici luglio millenovecentottantatre, ivi domiciliato alla via Tescione n. 104, codice fiscale **VCR RFL 83L15 B963G**;

CALIGIONE Luca, nato a Caserta (CE) il quattro maggio millenovecentonovantaquattro, ivi domiciliato alla via Gemito n. 105, codice fiscale **CLG LCU 94E04 B963P**;

COLETI Stefano, nato a Caserta (CE) il dodici giugno millenovecentosettantacinque, ivi domiciliato alla via Redentore n. 44, codice fiscale **CLT SFN 75H12 B963Y**;

BARCA Giovanna, nata a Caserta (CE) il ventitre maggio millenovecentosettantaquattro, ivi domiciliata alla S.S. Sannitica n. 73, codice fiscale **BRC GNN 74E63 B963J**;

CERCHIA Danilo, nato a Maddaloni (CE) l'otto febbraio millenovecentottantatre, domiciliato in Caserta (CE) alla via Gualberto Marcellino Salonia n. 3, codice fiscale **CRC DNL 83B08 E791C**;

CEFARIELLO Eduardo, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il ventitre febbraio millenovecentottantasei, domiciliato in Caserta (CE) alla via Ferrarecce n. 138, codice fiscale **CFR DRD 86B23 I234N**;

MAGLIONE Laura, nata a Napoli (NA) il diciannove aprile millenovecentosettantacinque, domiciliata in Casagiove (CE) alla via Sardegna n. 59, codice fiscale **MGL LRA 75D59 F839U**;

p r e m e s s o

= **CHE** il KURASH è un'antica Arte Marziale nata più di tremila anni fa in Asia centrale, nel territorio dell'attuale Uzbekistan;

= **CHE** la promozione internazionale del moderno KURASH è iniziata nel 1991, quando il primo Presidente della Repubblica dell'Uzbekistan, S.E. Islam Karimov stabilì l'obiettivo di fare del KURASH uno sport internazionale;

= **CHE** oggi il KURASH è praticato in oltre cento Paesi del mondo, attraverso Federazioni Nazionali e Continentali riconosciute e coordinate dall'IKA International Kurash Association, con sede a Tashkent;

= **CHE** il 20 ottobre 2014 Vittorio Giorgi, Avvocato e Console onorario della Repubblica dell'Uzbekistan in Caserta, ha avuto un incontro ufficiale con i dirigenti dell'IKA International Kurash Association, nella loro sede in Tashkent, durante il quale ha dato la propria disponibilità a promuovere il KU-

RASH in Italia;

= **CHE** con lettera datata ventisette ottobre 2014, trasmessa con nota dell'Ambasciata della Repubblica dell'Uzbekistan in Roma, che, in fotocopia, ed in unico inserto si allegano al presente sotto la lettera "**A**", l'IKA (International Kurash Association) ha dato incarico a Vittorio Giorgi di costituire la "Federazione Italiana Kurash", anche al fine di una futura affiliazione al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Premesso quanto sopra i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:

PRIMO) E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica, senza fine di lucro, denominata

**"FEDERAZIONE ITALIANA KURASH
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**

in sigla

"FEDERAZIONE ITALIANA KURASH A.S.D."

di seguito, per brevità, F.I.KU.

SECONDO) La Federazione ha sede legale in Italia in

Caserta alla via Ricciardelli n. 29.

TERZO) Lo scopo della FEDERAZIONE ITALIANA KURASH è la promozione, organizzazione, disciplina, pratica e insegnamento del Kurash in Italia, secondo lo Statuto ed i Regolamenti internazionali dell'IKA (International Kurash Association).

QUARTO) La Federazione è costituita a tempo indeterminato, non persegue finalità di lucro, è apartitica ed estranea a qualsiasi questione religiosa o razziale. Essa intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, dell'eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

QUINTO) La Federazione Italiana Kurash farà richiesta di affiliazione alla European Kurash Confederation ed all'IKA International Kurash Association.

SESTO) A comporre il primo Consiglio Direttivo sono nominati, nel numero sancito dallo Statuto, i seguenti soci:

Presidente: **Vittorio GIORGI;**

Vice Presidente: **Giovanna BARCA;**

Segretario: **Raffaele VICARIO;**

Tesoriere: **Stefano COLETI;**

Consigliere: **Luca CALIGIONE.**

Gli stessi, presenti, accettano le rispettive cariche e dichiarano che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o incompatibilità.

SETTIMO) A costituire il Patrimonio della Federazione, i Soci Fondatori sottoscrivono e versano, a fondo perduto, ciascuno la somma di euro cinquanta per un totale di euro quattrocotocinquanta (€ 450,00).

OTTAVO) La Federazione è retta dallo Statuto formato da trentadue articoli, si allega al presente atto costitutivo sotto la lettera "**B**" per formarne parte integrante e sostanziale.

NONO) Le spese e tasse del presente atto inerenti e dipendenti tutte, sono a carico della Federazione.

DECIMO) I sottoscritti, infine, prestano il consenso al trattamento dei dati per i fini di cui al D.Lgs. n. 196/2003, da parte del Notaio che autenticcherà le sottoscrizioni, anche per le trasmissioni nei pubblici uffici e per il rilascio, se richiesto, di copie del presente.

Caserta li quindici dicembre duemilaquattordici.

Firmati:

GIORGI Vittorio

MAGLIONE Laura

DI IESO Vincenzo

VICARIO Raffaele

CALIGIONE Luca

COLETI Stefano

BARCA Giovanna

CERCHIA Danilo

CEFARIELLO Eduardo

Repertorio n. 201.846 =

AUTENTICA DI FIRME

Repubblica Italiana

Io sottoscritto **Avv. dr. VINCENZO di CAPRIO** fu Notar Onofrio, Notaio in Caserta, iscritto al ruolo del distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere,

c e r t i f i c o

per autenticche le firme, apposte in mia presenza, di loro pugno, qui in calce e nel margine dei fogli intermedi, unitamente a quanto allegato, di

GIORGI Vittorio, nato a Caserta (CE) il quattro novembre millenovecentosessantotto, ivi domiciliato alla via Ricciardelli n. 29;

DI IESO Vincenzo, nato a Villamaina (AV) il trenta giugno millenovecentocinquantasei, domiciliato in Caserta (CE) al Corso Trieste n. 214;

VICARIO Raffaele, nato a Caserta (CE) il quindici luglio millenovecentottantatre, ivi domiciliato alla via Tescione n. 104;

CALIGIONE Luca, nato a Caserta (CE) il quattro maggio millenovecentonovantaquattro, ivi domiciliato alla via Gemito n. 105;

COLETI Stefano, nato a Caserta (CE) il dodici giugno millenovecentosettantacinque, ivi domiciliato alla via Redentore n. 44;

BARCA Giovanna, nata a Caserta (CE) il ventitre maggio millenovecentosettantaquattro, ivi domiciliata alla S.S. Sannitica n. 73;

CERCHIA Danilo, nato a Maddaloni (CE) l'otto febbraio millenovecentottantatre, domiciliato in Caserta (CE) alla via Gualberto Marcellino Salonia n. 3;

CEFARIELLO Eduardo, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il

ventitre febbraio millenovecentottantasei, domiciliato in Caserta (CE) alla via Ferrarecce n. 138, codice fiscale **CFR DRD 86B23 I234N**;

MAGLIONE Laura, nata a Napoli (NA) il diciannove aprile millenovecentosettantacinque, domiciliata in Casagiove (CE) alla via Sardegna n. 59,

dell'identità personale dei quali io Notaio sono certo.

In Caserta e nel mio Studio, al corso Trieste n. 83, li **quindici dicembre duemilaquattordici**.

Firmato Vincenzo di CAPRIO Notaio - segue Sigillo

* * * * *

La presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di quattro facciate, oltre i due allegati, è conforme all'originale ai miei atti e si rilascia, previa collazione, per uso consentito dalla Legge.

Caserta, li **quindici dicembre duemilaquattordici**.

Allegato " B " a Raccolta n. 201.846 =

S T A T U T O

PREAMBOLO

- Il KURASH è un'antica Arte Marziale nata più di tremila anni fa in Asia centrale, nel territorio dell'attuale Uzbekistan. La promozione internazionale del moderno KURASH è iniziata nel 1991, quando il primo Presidente della Repubblica dell'Uzbekistan, S.E. Islam Karimov stabilì l'obiettivo di fare del KURASH uno sport internazionale. Oggi il KURASH è praticato in oltre cento Paesi del mondo, attraverso Federazioni Nazionali e Continentali riconosciute e coordinate dall'IKA "International Kurash Association" con sede a Tashkent;

- Il 20 ottobre 2014 Vittorio Giorgi, Avvocato e Console onorario della Repubblica dell'Uzbekistan in Caserta, ha avuto un incontro ufficiale con i dirigenti dell'IKA "International Kurash Association", nella loro sede in Tashkent, durante il quale ha dato la propria disponibilità a promuovere il KURASH in Italia;

- Con lettera datata 27 Ottobre 2014 e trasmessa tramite l'Ambasciata della Repubblica dell'Uzbekistan in Roma, l'IKA "International Kurash Association" ha dato incarico a Vittorio Giorgi di costituire la "Federazione Italiana Kurash", anche al fine di una futura affiliazione al CONI "Comitato Olimpico Nazionale Italiano".

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata

**"FEDERAZIONE ITALIANA KURASH
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**

in sigla

"FEDERAZIONE ITALIANA KURASH A.S.D."

di seguito, per brevità, F.I.KU. o Federazione, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2 - Sede

La F.I.KU ha sede legale in Italia in

Caserta alla via Ricciardelli n. 29.

Articolo 3 - Scopo

I fini istituzionali della F.I.KU sono:

- a) la promozione, organizzazione, disciplina, pratica e insegnamento del KURASH in Italia, secondo lo Statuto e i Regolamenti internazionali dell'IKA International Kurash Association;
- b) la promozione e la realizzazione di attività, iniziative, manifestazioni, gare, campionati ed eventi sportivi dilettantistici e attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa
- c) la formazione e l'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi e manifestazioni in Italia e all'estero;
- d) la formazione, didattica e tecnica, degli Insegnanti Tecnici, Ufficiali di Gara e Dirigenti Sportivi tramite specifici

ci corsi di formazione e perfezionamento;

e) la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche;

f) l'organizzazione di corsi di avviamento agli sport, all'attività motoria e di mantenimento;

g) la gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione e al finanziamento della pratica sportiva;

h) la gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

i) la gestione, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, di bar e ritrovi sociali;

j) l'esercizio, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, di attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento;

k) l'attivazione di rapporti e la sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde o attrezzate;

l) la realizzazione, pubblicizzazione e diffusione, con mezzi propri o mediante l'ausilio di soggetti terzi, di pubblicazioni e/o materiali audio-video inerenti la pratica sportiva, la formazione e la didattica dello sport, cultura del benessere e dell'attività fisica.

Articolo 4 - Conformità allo Statuto dell'IKA

In conformità all'art. 47.1 e 47.2 dello Statuto dell'IKA International Kurash Association, la F.I.KU, i suoi Soci e i suoi Affiliati possono partecipare soltanto alle competizioni di Kurash approvate dall'IKA. Tuttavia, col permesso del Presidente dell'IKA, la F.I.KU può partecipare ad altri eventi sportivi se questi eventi contribuiscono alla promozione del Kurash, soprattutto in quei Paesi che non sono ancora membri dell'IKA.

Ai sensi dell'art. 48.1 dello Statuto IKA, tutte le competizioni inserite nel Calendario dell'IKA, sono eventi ufficiali dell'IKA.

Articolo 5 - Conformità alle norme del CONI

La F.I.KU non ha scopo di lucro.

E' apolitica, apartitica ed estranea a qualsiasi questione religiosa o razziale.

E' caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche federali e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto economico.

Si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Svolge la propria attività a livello dilettantistico e si conforma alle norme e alle direttive del CONI, ivi comprese quelle Anti-Doping, e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI ed a cui aderisce.

Articolo 6 - Durata

La F.I.KU ha una durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Articolo 7 - Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Essi saranno sempre esonerati dal pagamento della quota associativa annuale. Hanno diritto di partecipazione e di voto (elettorato attivo e passivo) all'Assemblea Generale.

Articolo 8 - Affiliazione

1. La F.I.KU è costituita da Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, affiliate ad essa che, senza scopo di lucro, operano nell'ambito del Kurash, ispirandosi ai principi di partecipazione di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità e nel rispetto di tutte le norme e le direttive del C.O.N.I. nonché dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.KU.

2. Gli associati alla F.I.KU per il tramite delle Associazioni e Società Sportive ad essa affiliate devono essere dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Federazione e dei suoi organi.

3. Tutte le Associazioni o Società Sportive che intendono far parte della F.I.KU devono redigere una domanda su apposito modulo, indicando obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica dove verranno inviate tutte le comunicazioni.

4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione alla F.I.KU, decretandone così l'accoglimento. La validità della qualità di Affiliato è efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione e successivamente al pagamento della quota associativa annua.

5. Il Consiglio Direttivo, su impulso proprio o su segnalazione di un socio, può opporsi all'accettazione di una domanda di ammissione deliberando con un voto il suo rigetto, nel caso in cui tale domanda sia inoltrata da un soggetto che risulti inidoneo ai sensi del comma 1 del presente articolo. La deliberazione con cui il Consiglio Direttivo respinge una domanda di ammissione deve sempre essere motivata e contro di essa il soggetto interessato può fare ricorso al Collegio Ar-

bitrale.

Articolo 9 - Diritti e doveri degli Affiliati

1. La qualifica di Affiliato è acquisita dalle Associazioni e Società Sportive che fanno domanda di affiliazione alla F.I.KU dietro pagamento di una quota associativa annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. Tutte le Associazioni e Società Sportive hanno, dal momento dell'ammissione, il diritto di partecipazione all'Assemblea Generale. Tra queste, hanno diritto di voto (compreso l'elettorato attivo e passivo), per il tramite dei loro legali rappresentanti o delegati, soltanto le Associazioni e Società Sportive che abbiano tesserato almeno n. 20 atleti l'anno, per almeno due anni consecutivi di affiliazione.

3. La qualifica di Affiliato dà diritto a partecipare a tutte le iniziative indette dal Consiglio Direttivo.

4. Gli Affiliati sono obbligati ad osservare e a far osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.KU, il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi Federali, lo Statuto e i Regolamenti Internazionali dell'IKA.

5. Gli Affiliati sono obbligati a mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti della F.I.KU e a versare la quota associativa annua.

6. Gli Affiliati non possono vantare alcun diritto nei confronti del Patrimonio sociale della F.I.KU.

7. Gli Affiliati possono ottenere, se riconosciuto dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese sostenute, anche forfettariamente determinato, per la partecipazione alle competizioni sportive nazionali e/o estere, a stage tecnici ed eventi vari di natura sportiva, quando fatto per nome e per conto della F.I.KU.

8. In base ai risultati sportivi conseguiti durante l'attività sportiva, ai Soci potranno essere elargiti anche dei premi, il tutto in riferimento all'articolo 25 comma 4 della Legge n.133 del 13.05.1999 e dall'articolo 2 comma 1 del Regolamento n. 473 del 26.11.1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 10 - Cessazione di appartenenza degli Affiliati

1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.I.KU nei seguenti casi:

a) scioglimento dell'Associazione - Società affiliata;

b) mancata riaffiliazione mediante versamento della quota affiliativa annua;

c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'Associazione o Società affiliata che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della F.I.KU, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento della Federazione. Il provvedimento di radiazione deve essere motivato e comunicato per posta elettronica all'interessato. Avverso il provvedimento di radiazione, l'interessato può ricorrere alla

Commissione Arbitrale;

d) scioglimento della F.I.KU ai sensi del presente Statuto.

2. L'Affiliato radiato non può più essere riammesso.

Articolo 11 - I Tesserati

1. Sono Tesserati della Federazione:

a. Gli Atleti;

b. I Dirigenti Federali, centrali e periferici;

c. I Dirigenti Sociali;

d. I Tecnici;

e. Gli Ufficiali di gara (giurati, arbitri, annunciatori, cronometristi);

f. I Medici Federali e Sociali.

2. I soci e i dirigenti delle Associazioni e Società Sportive affiliate sono coloro che le compongono, nella qualifica disciplinata dalla vigente legislazione e dai singoli statuti degli affiliati.

3. Tutti i soci e i dirigenti delle Associazioni e Società Sportive affiliate devono essere tesserati alla F.I.KU e sono obbligati ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi Federali, lo Statuto e i Regolamenti Internazionali dell'IKA

4. Al momento dell'affiliazione o della riaffiliazione, le Associazioni e Società Sportive devono indicare i nominativi dei soci nonché le cariche sociali dagli stessi ricoperte e le eventuali variazioni intervenute.

5. Gli Atleti entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento, i Tecnici e gli Ufficiali di gara all'atto dell'inquadramento nei ruoli federali; i Dirigenti Federali e i Medici Federali all'atto della nomina; i Dirigenti Sociali e i Medici Sociali all'atto dell'accettazione della domanda di affiliazione dell'Associazione-Società.

6. Tutti i Dirigenti Federali, centrali e periferici, i Dirigenti Sociali, i Tecnici, gli Ufficiali di gara e i Medici Federali e Sociali devono essere tesserati ed essere muniti di una tessera personale di riconoscimento e qualificazione rilasciata e vidimata annualmente dalla F.I.KU.

7. Possono tesserarsi alla F.I.KU come Atleti, persone d'ambo i sessi e di qualsiasi età, con il rispetto delle specifiche norme federali e sanitarie, in particolare in materia di uso di sostanze e metodi che non alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

8. Gli Atleti tesserati F.I.KU devono essere dilettanti e sono suddivisi in categorie, come previsto dal Regolamento Internazionale dell'IKA al quale si fa integrale riferimento.

9. Per svolgere attività federale gli Atleti devono essere muniti della tessera della F.I.KU valida per l'anno in corso, rilasciata per lo svolgimento dell'attività in favore di un'Associazione o Società.

10. Un'Associazione o Società Sportiva non può richiedere tesseramento o rinnovi fin quando non abbia provveduto alla

propria affiliazione o riaffiliazione.

11. La durata del vincolo tra Atleta ed affiliato è pari ad un anno. Esso può essere tacitamente rinnovato al termine di ogni anno sociale. Il tesserato ha libertà di cambiare Associazione-Società di appartenenza, purché ne dia comunicazione scritta, alla sua Associazione-Società, almeno 60 giorni prima della fine dell'anno sociale.

Articolo 12 - Organi Federali

Gli Organi Federali sono:

1. L'Assemblea Generale;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Vice-Presidente;
5. Il Segretario
6. Il Tesoriere;
7. Il Revisore dei Conti;
8. Il Coordinatore Sportivo Nazionale;
9. La Commissione Tecnica Nazionale.

Articolo 13 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della F.I.KU. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Affiliati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della F.I.KU o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea nomina, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

4. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

5. Il Segretario della FIKU è segretario dell'Assemblea Generale, della quale redige e firma il verbale. Il verbale deve essere firmato poi dal Presidente e conservato agli atti della Federazione. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli Affiliati che ne facciano richiesta.

Articolo 14 - Validità dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale può essere Ordinaria o Straordinaria.

2. L'Assemblea Ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

3. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata su richiesta al Consiglio Direttivo presentata:

a) da almeno un terzo degli Affiliati con diritto al voto, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal

caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo;

b) dalla metà più uno dei membri il Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata dal Presidente, presso la sede legale o altro luogo idoneo a garantire la partecipazione degli Affiliati, mediante comunicazione scritta (indicante giorno, luogo e ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare) da inviare agli associati con posta elettronica almeno 14 (quattordici) giorni prima della riunione. Negli stessi termini la comunicazione deve essere affissa nella sede della F.I.KU.

5. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli Affiliati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

6. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli Affiliati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

7. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Affiliati intervenuti e delibereranno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 15 - Diritti di partecipazione e di voto all'Assemblea Generale

1. Hanno diritto di partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Federazione:

a) i soli legali rappresentanti, o loro delegati, delle Associazioni e Società Sportive affiliate alla F.I.KU, in regola con il versamento della quota associativa annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione;

b) i Soci Fondatori, anche tramite delegati muniti di delega scritta;

c) il Coordinatore Sportivo Nazionale;

d) il Presidente Onorario.

2. Hanno diritto di voto (compreso l'elettorato attivo e passivo) nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Federazione:

a) le Associazioni e Società Sportive, tramite i loro legali rappresentanti o delegati, regolarmente affiliate e che abbiano tesserato almeno n. 20 atleti l'anno, per almeno due anni consecutivi di affiliazione;

b) i Soci Fondatori, anche tramite delegati muniti di delega scritta.

3. Ogni partecipante può esprimere un solo voto (ai sensi dell'art. 2532 comma 2 Codice Civile) e rappresentare in Assemblea oltre alla propria Associazione o Società Sportiva di

appartenenza, per mezzo di delega scritta, non più di un'altra Associazione o Società affiliata.

Articolo 16 - Funzioni dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Ordinaria elegge i cinque membri del Consiglio Direttivo (i quattro Consiglieri e il Presidente della F.I.KU, con votazioni separate).

2. L'Assemblea Ordinaria delibera su:

- a) approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario;
- b) indirizzi e direttive generali della F.I.KU;
- c) tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della F.I.KU che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria, del Presidente o del Consiglio Direttivo e che siano legittimamente sottoposti al suo esame in base allo Statuto.

3. L'Assemblea Straordinaria delibera su:

- a) approvazione e modifica dello Statuto;
- b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione della F.I.KU;
- d) scioglimento della F.I.KU e modalità di liquidazione.

Articolo 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

1. E' composto da cinque membri eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tutte le cariche sociali sono onorifiche e completamente gratuite. E' previsto, se deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività istituzionale.

2. Dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3. E' convocato presso la sede legale, o in luogo idoneo a garantire la partecipazione dei Consiglieri, mediante comunicazione scritta (indicante giorno, luogo e ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare), da inviare ai consiglieri con posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

4. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

5. Si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli Affiliati che ne fanno richiesta. La redazione del verbale della riunione del

Consiglio Direttivo non è richiesta nel caso in cui il Consiglio si limiti a discutere e deliberare circa aspetti meramente organizzativi dell'attività ordinaria della Federazione.

7. E' fatto divieto agli Amministratori di ricoprire cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive nell'ambito del KURASH.

Articolo 18 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- 1) redige il Rendiconto Economico Finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- 2) redige ed approva i Regolamenti Federali;
- 3) fissa le date delle Assemblee Ordinarie, da indire almeno una volta all'anno e convoca l'Assemblea Straordinaria;
- 4) attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- 5) attua le finalità previste dallo Statuto;
- 6) determina l'importo della quota associativa annua;
- 7) decide sulle domande di affiliazione e sulla esclusione dei soci;
- 8) adotta i provvedimenti di radiazione verso i soci quando necessari;
- 9) amministra i beni sociali e ne cura l'incremento;
- 10) decide su tutte le questioni che interessano il normale funzionamento economico e sportivo della Federazione;
- 11) cura l'interesse degli Affiliati e della Federazione nei confronti di altre Associazioni o Società;
- 12) nomina il Revisore dei Conti, il Coordinatore Sportivo Nazionale, i Delegati Regionali, i Responsabili Tecnici e i Dirigenti Federali;
- 13) può affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;
- 14) delibera la nomina della Presidente Onorario della F.I.KU;
- 15) delibera lo spostamento della sede legale della F.I.KU.

Articolo 19 - Dimissioni del Consiglio Direttivo

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri in numero che non superi la metà del Consiglio, i rimanenti Consiglieri provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non

più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Federazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 20 - Il Presidente

Il Presidente:

- 1) è il legale rappresentante della F.I.KU ed ha il potere di firma;
- 2) rappresenta la F.I.KU nei rapporti esterni, in Italia e all'estero, personalmente o tramite suoi delegati;
- 3) cura i rapporti della F.I.KU con l'IKA International Kurash Association e la European Kurash Confederation;
- 4) dirige la F.I.KU e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri Organi Federali;
- 5) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- 6) convoca e presiede l'Assemblea Generale.

Articolo 21 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 22 - Il Segretario

Il Segretario cura l'attuazione delle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, cura la corrispondenza e tutta l'attività dell'ufficio di segreteria.

Articolo 23 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione della F.I.KU, tiene i rendiconti e la documentazione relativa alla gestione economica, cura le riscossioni e i pagamenti ordinari e quelli da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 - Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato con incarico annuale dal Consiglio Direttivo ed è un esperto di attività di revisione contabile. Può essere scelto anche tra i non tesserati, partecipa di diritto alle Assemblee Generali, verifica la gestione amministrativa della F.I.KU, accerta la regolare tenuta della contabilità, esprime il proprio parere di regolarità sul Rendiconto Economico-Finanziario, attestando l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e il rispetto nella redazione del rendiconto delle norme di legge e di quelle statutarie e regolamentari.

Articolo 25 - Il Coordinatore Sportivo Nazionale

Il Coordinatore Sportivo Nazionale è nominato dal Presidente della F.I.KU su delibera del Consiglio Direttivo. L'incarico

ha una durata biennale ed è tacitamente rinnovabile, salvo revoca da parte del Consiglio Direttivo o dimissioni dell'interessato. Il Coordinatore Sportivo Nazionale collabora strettamente con il Presidente ed esercita le seguenti funzioni:

- 1) coordina e controlla tutta l'attività didattica, tecnica e sportiva della F.I.KU;
- 2) controlla l'effettivo e corretto funzionamento delle competizioni e degli eventi ufficiali della Federazione;
- 3) è responsabile di tutte le questioni inerenti all'anti doping all'interno della Federazione;
- 4) relaziona all'Assemblea Generale circa l'attività svolta e sottopone proposte per incrementare l'attività federale;
- 5) esprime parere tecnico organizzativo sulle nomine tecniche, sugli eventi sportivi e corsi di formazione tecnica;
- 6) presiede la Commissione Tecnica Nazionale;
- 7) su proposta della Commissione Tecnica Nazionale, indica al Consiglio Direttivo il nominativo del Direttore Tecnico Nazionale per la cura e preparazione della Squadra Nazionale Italiana di Kurash.

Articolo 26 - La Commissione Tecnica Nazionale

La Commissione Tecnica Nazionale è un organo collegiale, composto da tutti i Responsabili Tecnici Regionali della F.I.KU. Elabora e verifica i programmi tecnici e didattici della F.I.KU. Propone il nominativo per la carica di Direttore Tecnico Nazionale.

Articolo 27 - Il Rendiconto Economico-Finanziario

1. Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Economico/Finanziario della F.I.KU da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

2. Il Rendiconto Economico-Finanziario deve informare circa la complessiva situazione economica della F.I.KU, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica della F.I.KU e, se giustificato dall'effettiva dimensione delle movimentazioni economiche, anche quella finanziaria e patrimoniale, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Affiliati.

3. Dal momento della convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del Rendiconto Economico/Finanziario, ogni Affiliato ha il diritto di prenderne visione e richiederne una copia. Esso sarà in ogni caso dettagliatamente esplicito dal Tesoriere nel corso dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Articolo 28 - Anno finanziario

L'anno finanziario inizia il 1° settembre di ciascun anno solare e termina il 31 agosto dell'anno solare successivo. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Rendiconto Economico/Finanziario, che sarà approvato dall'Assemblea Ordinaria.

Articolo 29 - Patrimonio - Entrate

1. Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) da beni mobili e immobili che diventano proprietà della Federazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di Bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuate dalle Associazioni e Società affiliate o dai tesserati, dai privati o dagli enti.

2. Il patrimonio non può essere ripartito fra le Associazioni e Società affiliate o tra i Soci e i tesserati, né direttamente né indirettamente, né durante la vita della Federazione, né all'atto del suo scioglimento.

3. Le entrate della Federazione sono costituite:

- a) dalle quote affiliative e dalle quote di tesseramento annuali;
- b) da eventuali erogazioni liberali di soggetti privati e/o contributi di enti pubblici;
- c) dall'utile derivante dalle attività e dalle manifestazioni eventualmente organizzate dalla F.I.KU o alle quali essa partecipa;
- d) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo della Federazione, ivi comprese i contributi resi dai soci a fronte di specifiche prestazioni ricevute dalla F.I.KU ed i proventi delle attività commerciali svolte in connessione con gli scopi istituzionali.

4. Le somme versate a titolo di quote affiliative e/o di tesseramento annuali non sono rimborsabili in nessun modo, neppure agli eredi in caso di morte. La quota affiliativa e/o di tesseramento è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 30 - Clausola compromissoria - Collegio Arbitrale

1. Tutte le controversie inerenti l'attività della Federazione, tra la F.I.KU e gli Affiliati e i Tesserati, nonché quelle tra gli Affiliati/Tesserati, devono essere devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale.

2. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri: i primi due membri sono nominati dalle parti interessate, e di comune accordo nominano il terzo membro con funzione di Presidente del Collegio Arbitrale.

3. Tutti le Associazioni e Società affiliate si impegnano ad osservare e far osservare la presente clausola compromissoria.

4. Per quanto sopra previsto, è fatto divieto a tutti gli Affiliati e Tesserati di adire la Magistratura ordinaria.

Articolo 31 - Scioglimento

1. Lo scioglimento della F.I.KU è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione di almeno 4/5 degli associati presenti, che esprimono il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento della F.I.KU, deli-

bererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio della F.I.KU.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive simili, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 32 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Regolamento Organico, del Regolamento Tecnico e del Regolamento di Giustizia.

Firmati:

GIORGI Vittorio

MAGLIONE Laura

DI IESO Vincenzo

VICARIO Raffaele

CALIGIONE Luca

COLETI Stefano

BARCA Giovanna

CERCHIA Danilo

CEFARIELLO Eduardo

Vincenzo di CAPRIO Notaio - segue Sigillo